

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2113

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALDITARA, GUBETTI, CARUSO
Antonino, CIRAMI, BOBBIO Luigi, BALBONI, BEVILACQUA,
COMPAGNA, PEDRIZZI, TATÒ e ULIVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

—————

Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi sono state affrontate le delicate questioni relative all'impatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con riferimento alla possibilità di armonizzare in un'ottica internazionale le norme e le procedure per l'uso di *test* genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica.

I progressi raggiunti nell'analisi del DNA, negli ultimi anni, hanno modificato radicalmente l'investigazione scientifica, diventando un mezzo di indagine potente ed efficace per identificare l'autore di un reato o dimostrare la sua innocenza.

Si ritiene opportuno citare in proposito i dati raccolti dal dottor Spinella - Direzione Centrale Polizia Criminale di Roma - il quale ha osservato che oggi l'analisi delle tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine (ad esempio capelli, saliva, liquido seminale e così via), grazie a sistemi sempre più sofisticati, consente, con affidabilità, precisione e sicurezza, l'identificazione della persona che ha commesso un reato.

Con il progredire delle tecniche di analisi si è avvertita l'esigenza di unificare i sistemi polimorfici (*short tandem repeats*) nell'ambito della biologia molecolare forense, soprattutto per lo scambio dei dati e l'uniformità dei parametri.

I nostri laboratori, grazie all'utilizzo del sistema informatizzato CODIS (*Combined DNA Index System*), già in uso presso l'FBI, sono in grado, qualora siano stati individuati tutti e tredici i sistemi necessari, di attribuire le tracce biologiche ad un individuo con una probabilità di corrispondenza calcolabile in uno su un milione di miliardi.

I suddetti sistemi, in conformità alla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, non contengono informazioni riguardanti la razza, la re-

ligione e abitudini sessuali (i cosiddetti dati sensibili).

Il Consiglio d'Europa, con la raccomandazione n. 92 del 10 febbraio 1982 della Commissione, ha fornito direttive sull'utilizzo dell'analisi del DNA a scopo investigativo, individuando le norme generali che devono porsi a fondamento della raccolta dei campioni biologici e degli *standards* a cui devono adeguarsi i laboratori forensi per la costituzione-gestione e protezione dei dati, invitando gli stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali di DNA (Risoluzione del Consiglio del 9/6/97) finalizzata allo scambio dei risultati delle analisi del DNA tra gli Stati medesimi.

Ancora non tutti i Governi si sono adeguati. Il Regno Unito, l'Olanda, l'Austria, la Germania, la Finlandia e la Norvegia hanno creato una banca dati nazionale; in altri paesi come la Spagna, il Belgio e la Francia le normative sono in fase di approvazione, mentre la Grecia, l'Italia, Malta e il Portogallo non possiedono ancora questo strumento importantissimo.

Lo scopo di una banca dati nazionale del DNA è quello di permettere l'identificazione di un soggetto, peculiarmente per la individuazione e la persecuzione dell'autore di un reato, alla stessa stregua delle impronte digitali, e di collegare i dati dei profili del DNA ottenuti da diverse scene del crimine, con reati compiuti dalla medesima persona in casi di reati «seriali», quali le violenze sessuali, il sequestro di persona, le rapine e così via.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del RIS hanno proposto di dare attuazione alla istituzione di una banca dati del DNA che, in presenza di una criminalità sempre più organiz-

zata, permetterebbe di garantire una maggiore efficienza nelle investigazioni.

Il presente disegno di legge, in armonia con quanto stabilito in sede europea e comunque nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, è finalizzato alla costituzione di una banca dati nazionale del DNA per la raccolta delle impronte genetiche dei soggetti che abbiano commesso reati penali, ritenuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In particolare l'attribuzione all'autorità di pubblica sicurezza della facoltà di ordinare la sottoposizione a rilievi ematici e biologici attiene ad esigenze di funzionalità. Detta attribuzione non viola precetti costituzionali perchè non comportano ispezioni corporali; i prelievi hanno piuttosto la stessa natura dei rilievi segnaletici.

L'articolo 2, infine, reca modifiche agli articoli 224 e 359 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della banca dati nazionale
del DNA)*

1. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare a chiunque non sia in grado o si rifiuti di fornire ovvero declini false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, alle persone di cui all'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè ai soggetti condannati in via definitiva per uno dei reati previsti dalle leggi penali, di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici necessari all'accertamento dei polimorfismi genetici emergenti del DNA.

2. È istituita presso il casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale del DNA per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei profili genetici dei soggetti le cui impronte sono state raccolte in base a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i presidi medici abilitati ai prelievi di cui al comma 1, i limiti e le modalità relativi ai prelievi stessi nel rispetto e nella salvaguardia dei diritti della persona umana e del diritto alla salute.

Art. 2.

(Modifica degli articoli 224 e 359 del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Nel caso in cui si debba procedere al prelievo di sostanze ematiche o biologiche e la persona interessata si rifiuti di eseguire la prestazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131, 132 e 133»;

b) all'articolo 359, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Nel caso in cui si debba procedere al prelievo di sostanze ematiche o biologiche e la persona interessata si rifiuti di eseguire la prestazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224».

